



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 135 del 11/06/2020 – 06/07/2020 Udienza pubblica del 10/06/2020
Massima:	<p>Titolo</p> <p>Assistenza e solidarietà sociale – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Norme della Regione Siciliana – Disposizioni sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) – Procedimento per la fusione e, in via subordinata, per l'estinzione delle IPAB – Previsione, nel caso di estinzione, della devoluzione dei beni patrimoniali dell'istituzione al Comune territorialmente competente, che assorbe anche il personale dipendente – Violazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti locali, di corrispondenza tra risorse e funzioni, dell'equilibrio di bilancio e di buon andamento della pubblica amministrazione – Illegittimità costituzionale in <i>parte qua</i>.</p> <p>Testo</p> <p>È dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 34, secondo comma, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 22 (Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia), per violazione degli artt. 119, primo, quarto, quinto e sesto comma, e 97, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 15, secondo comma, dello Statuto della Regione Siciliana.</p> <p>La Corte Costituzionale, con riferimento alla prima delle due questioni sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con due ordinanze di identico tenore, dichiara che la norma censurata viola i principi di autonomia finanziaria degli enti locali, di corrispondenza tra risorse e funzioni, dell'equilibrio di bilancio e di buon andamento della pubblica amministrazione.</p> <p>Ad integrare tali violazioni è infatti la rigidità della disposizione che impone ai Comuni siciliani l'accollo delle ingenti posizioni debitorie delle IPAB, accollo che, in assenza di un'adeguata provvista finanziaria, diventa insostenibile nei casi (come quelli di specie) dei Comuni più piccoli, per i quali l'effetto quasi fisiologico della successione è quello dell'attivazione delle procedure di dissesto.</p> <p>L'assorbimento totalitario del personale proveniente dalle IPAB con conseguente immissione nei ruoli organici dei Comuni, incidendo sui vincoli relativi alle assunzioni negli anni successivi, comprime le scelte organizzative degli enti locali.</p> <p>Se è vero infatti che «l'ordine costituzionale dà la massima tutela al lavoro», tuttavia «[l]a norma che accorda tale protezione non vive a sé, bensì forma sistema con le altre che provvedono ad interessi di uguale portata costituzionale, com'è quello inerente al buon andamento dei pubblici uffici, cardine della vita</p>



	<p>amministrativa e quindi condizione dello svolgimento ordinato della vita sociale» (sentenza n. 123 del 1968).</p> <p>È necessario, quindi, un attento bilanciamento tra tutela del diritto al lavoro ed organizzazione razionale della pubblica amministrazione (sentenze n. 170 e n. 79 del 2019).</p> <p>Estranea alla questione sollevata è stata invece ritenuta la dedotta violazione dell'art. 97, quarto comma, della Costituzione, relativo al principio del pubblico concorso.</p> <p>Rimane invece assorbita la seconda questione, da intendersi proposta in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, circa il contrasto con la legislazione sul contenimento della spesa pubblica e delle assunzioni.</p> <p>Dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale consegue l'obbligo per il legislatore regionale di provvedere alla complessiva risoluzione del problema delle IPAB in dissesto, individuando un ragionevole punto di equilibrio che contemperi tutti i valori costituzionali in gioco, primo fra tutti quello della tutela dei soggetti deboli.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 22 .</p> <p>Parametri costituzionali art. 97, secondo comma, della Costituzione; art. 117, terzo comma, della Costituzione; art. 119, primo, quarto, quinto e sesto comma, della Costituzione; art. 15, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione Siciliana.</p>

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Marina Valli

